GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 3

Compresa nell'alenco

Compresa nell'elenco trasmesso di Capigruppo Divenuta esecutiva per decorrenza del termine,

oi sensi dell'art. 134, Co. 3, D. Lgs. 18/08/2000, n° 267

Adunanza 27 gennaio 2004

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VOLVERA - TERZA VARIANTE PAR-

ZIALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 36 - 19057/2004

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore FRANCO CAMPIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Volvera risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 86 -24687 del 03/05/1993;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 18 del 04/03/1998 e n. 62 del 03/11/2000, due Varianti parziali al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 24 del 24/06/2003, il progetto preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77);
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 54 del 01/12/2003, il progetto preliminare della Terza Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77), che ha trasmesso alla Provincia, in data 18/12/2003 per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Volvera:



popolazione: 3.191 abitanti (al 1971); 6.749 ab. (al 1981); 6.894 ab (al 1991); 6.966 ab. (al 2001), dato che evidenzia una sostanziale stabilità nell'ultimo ventennio, dopo il raddoppio della popolazione nel decennio '71 - '81;

superficie territoriale di 2.084 ettari in territorio di pianura. Per quanto attiene la capacità d'uso dei suoli, 1.591 ettari appartengono alla Classe II^, pari a circa il 76% del territorio

comunale;

 sistema produttivo: appartiene ad un Ambito di valorizzazione produttiva (Bacino di Airasca) del P.T.C.;

non è incluso nei Sistemi di diffusione urbana;

risulta compreso nel Circondario Provinciale di Pinerolo, Sub-ambito "Area Volvera",
 rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;

 infrastrutture viarie: è attraversato dall'Autostrada Torino - Pinerolo e dalle Strade Provinciali n. 139 e 141;

assetto idrogeologico del territorio:

- è interessato dai Torrenti Chisola e Torto di Roletto, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89:
- il Comune è stato interessato dall'evento alluvionale del 1994 e, in misura minore, da quello del 1º settembre 2002;
- il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, prevede la realizzazione di un limite di progetto nella porzione sud dell'abitato;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 54/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, finalizzati all'ampliamento del plesso scolastico esistente, con l'aggiunta di tre sezioni, vista l'aumentata richiesta di iscrizioni, acquisendo la porzione di area ancora di proprietà privata, contigua al plesso (mq 5.850), da destinare in parte a servizi "SI" ed in parte a residenza, previo assoggettamento dell' intera area a strumento urbanistico esecutivo (P.E.C.);

rilevato che il Comune di Volvera, con la deliberazione testè citata, propone nello specifico, al fine dell'ampliamento della Scuola materna esistente, le seguenti modificazioni:

- la scuola materna insiste sull'area a servizi "SI" (di superficie complessiva pari a circa mq 8.950) occupandone una porzione di circa mq 3.100. La restante parte dell'area (circa mq 5.850) di proprietà privata, viene destinata parte all'ampliamento del plesso scolastico (mq 2.820) e parte (mq 3.030) viene riclassificata area residenziale di completamento "Cc1";
- la riduzione della superficie dell' area a servizi "S1" comporta un decremento della superficie complessiva destinata a tale scopo di 0,42 mq/ab;
- l'intero ambito (mq 5.850) viene assoggettato per l'attuazione a Strumento Urbanistico Esecutivo (P.E.C.), con un indice territoriale pari a 1 mq/mq, prevedendo l'obbligo di dismissione della porzione destinata all'ampliamento del plesso scolastico (mq 2.820);
- viene proposto <u>un incremento</u> di capacità insediativa residenziale pari a <u>65 abitanti</u>, riducendo di pari quantità, al fine del rispetto dei parametri di "variante parziale", la capacità insediativa nelle aree a destinazione residenziale "Cc9", "Cc10" e "Cc11".

Queste ultime sono individuate dal P.A.I. in classe IIIB, lungo il corso del Torrente Chisola, per le quali il P.R.G.C. dispone l'inedificabilità dei lotti liberi, fino al momento in cui non saranno realizzati interventi di riassetto e difesa idraulica per eliminare c/o minimizzare la pericolosità, previsti in tempi medio-lunghi;

 vengono contestualmente variati l'art. 26 delle Norme di Attuazione, le Tabelle di Piano, relative alla Capacità insediativa residenziale teorica e le tavole "2A" e "3A";

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicato sul B.U.R. in data 21/08/2003, ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
 approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica
 dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 22/01/2004, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7º comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

- di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Terza Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Volvera, adottato con deliberazione C.C. n. 54 del 01/12/2003:
 - a) con riferimento alla proposta di recupero di una quantità di capacità insediativa, pari a n. 65 abitanti, si ritiene la medesima inefficace, in quanto tale quantità insediativa è tratta dalle aree a destinazione residenziale "Cc9", "Cc10" e "Cc11", le quali sono state rese inedificabili, in quanto individuate dal Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) in classe IIIB; pertanto "... fino al momento in cui saranno realizzati interventi di riassetto e difesa idraulica capaci di eliminare e/o minimizzare la pericolosità", saranno a tutti gli effetti inedificabili. Si fa inoltre presente che tali aree potranno essere rese nuovamente edificabili solo a seguito



- dell'approvazione di una Variante strutturale di Piano Regolatore; in caso contrario, si verrebbe a configurare un incremento di capacità insediativa residenziale, in contrasto con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Varianti parziali;
- b) con riferimento alla riduzione dell'area per servizi S1, si riscontra che la documentazione allegata riporta la dimostrazione del rispetto dei requisiti di Variante parziale, contabilizzando unicamente la riduzione, riferita al presente provvedimento. Si richiama l'attenzione alla norma vigente in materia di Varianti al P.R.G.C., (lett. b) e c), comma 4 art. 17 L.R. 56/77), la quale stabilisce che le aree per servizi, originariamente previste nel Piano Regolatore, non possono essere incrementate e/o ridotte, complessivamente, per più di 0,5 metri quadrati per abitante nel corso dell'intero arco di validità temporale del Piano. Si ritiene, pertanto, opportuno che il Comune, preliminarmente all'approvazione del progetto definitivo, provveda ad effettuare una verifica in tal senso, tenendo conto anche di eventuali modificazioni già concesse con precedenti Varianti parziali;
- c) alla Variante, non risultano allegati gli elaborati recanti gli approfondimenti di carattere geologico, previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia (L.R. 56/77, Circ. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE e Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e successiva Nota Tecnica Esplicativa), che dispongono quanto segue:
 - l'art. 14 della L.R. 56/77, al punto 2 del 1° comma, prevede che tra gli allegati del PRG siano presenti, tra gli altri: "le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche del territorio" e "la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza";
 - la Circ. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE, recante indirizzi sulle procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici, alla Sezione II, relativa alle varianti al PRG prevede che "A seconda delle tematiche oggetto della variante (...) dovranno essere aggiornati e integrati i relativi allegati tecnici del PRG";
 - la Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP, dettante specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici, al paragrafo 6, relativo alle varianti al PRG, dispone che "... le indagini andranno sviluppate in modo del tutto analogo a quello descritto (per i Piani Regolatori, ndr), e comunque estesa ad un intorno geomorfologicamente significativo alle aree in esame". La Nota Tecnica Esplicativa alla Circ. 7/LAP, al punto 1.3.1, ancor più esplicitamente, riporta che ".. si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/777";
- d) si rileva, considerato che il provvedimento in esame è propedeutico all'ampliamento di una Scuola Materna, la mancanza della verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".
 - Tale legge (che ha previsto una fase transitoria i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che "... la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ... " (c. 3 art. 5) e che ".... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica." (c. 4 art. 5);
- e) si rammenta, infine, che l'atto deliberativo consiliare di adozione della Variante

non riporta, come previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la dichiarazione di compatibilità della stessa ai piani sovracomunali, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Si invita, pertanto, l'Amministrazione Comunale di Volvera, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in possibili profili di illegittimità;

- di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
- di trasmettere al Comune di Volvera la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale f.to E. Sortino Il Presidente della Provincia f.to M. Bresso